



Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 31 ottobre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 3

² Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi per singolo caso e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:

| | per UBG | Contributo forfetta- rio di base massimo per azienda |
|--|---------|--|
| | franchi | franchi |
| a. edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda: | | |
| 1. zona collinare e zona di montagna I | 3050 | 155 000 |
| 2. zone di montagna II–IV | 4400 | 215 000 |
| b. edifici alpstri | 2600 | nessun limite |

³ *Abrogato*

Art. 46 cpv. 4

⁴ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali confor-

¹ RS 913.1

memente all'articolo 74 OPD², è concesso, oltre al contributo forfettario di cui al capoverso 2 lettera b, un supplemento pari al 20 per cento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 910.13